

ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO

Sezione fallimentare

RICORSO

Domanda avente ad oggetto una Proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 67

DLgs 14/2019

Per il Paolo Morelli, nato a Rosignano M.mo (LI), il 14.02.1955 (C.F. MRLPLA55B14H570K) e residente in Livorno (LI), Via Salvino Salvini n. 26, che sottoscrive il presente atto ad ogni effetto di legge, elettivamente domiciliata in Livorno, Corso Amedeo n. 37 presso e nello studio dell'Avv. Fabrizio Calamassi (C.F. CLMFRZ86P05E625R; fax 0586-811229; pec: fabriziocalamassi@pec.ordineavvocatilivorno.it) che la rappresenta e difende giusta procura allegata al presente atto,

PREMESSE

IL DEBITORE RICORRENTE:

L'istante, tale Paolo Morelli, nato a Rosignano M.mo (LI), il 14.02.1955 (C.F. MRLPLA55B14H570K) e residente in Livorno (LI), Via Salvino Salvini n. 26, è percettore di pensione media mensile INPS € 2.075,00,00 circa (pensione media Sig. Morelli € 1.914,00 senza trattenuta del quinto e pensione di reversibilità della moglie per € 160,00 mensili) al lordo della trattenuta operata da Pitagora di € 354,00 mensili (Docc. 3-4-5).



Dall'analisi della documentazione contrattuale fornita dal ricorrente e dal confronto con gli stessi finanziatori nonché dai riscontri effettuati dal Gestore, si rileva che i vari prestiti accessi dal ricorrente, sono stati assunti a partire dal 2016 (come risulta dal CRIF) per scopi del tutto estranei alla propria sfera lavorativa e legati alle esigenze familiari, prevalentemente legate alla malattia della moglie (come di seguito meglio descritto e documentato).

Pertanto, l'istante riveste la qualità di "**consumatore**" ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) del DL. n. 14/2019 poichè è persona fisica che *"agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*.

Poichè le entrate medie mensili del ricorrente ammontano ad €. 2.080,00 (come dicevamo al lordo della trattenuta operata da Pitagora), le spese del nucleo familiare composto dal ricorrente e dal figlio maggiorenne, tale Sig. :

ammontano ad €. 1.630,00 è evidente che lo stesso si trova in una situazione di **sovraindebitamento** secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1, lettera b) del DLgs 14/2019 poichè lo stesso non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (con specifico riguardo ai finanziamenti e prestiti assunti) che risultano sproporzionate rispetto alla sua capacità reddituale e patrimoniale.

L'ammontare complessivo dei debiti è di €. 81.869,68 cui devono aggiungersi i creditori della presente procedura.

Il dettaglio della situazione di sovraindebitamento, con particolare riferimento ai creditori



ed al loro credito è riscontrabile nell'elenco inserito all'interno dell'apposito paragrafo di questo ricorso, destinato alla ricostruzione del passivo.

Non sussiste alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 69, comma 1 DLgs 14/2019 poiché il ricorrente:

- a) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- b) non è già stato esdebitato per due volte;
- c) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI. VALUTAZIONI IN ORDINE AL MERITO CREDITIZIO:

Le cause che hanno determinato il progressivo indebitamento del ricorrente sono da individuarsi nella situazione familiare.

Nel maggio 1986, il Sig. Morelli contrasse matrimonio con la Sig.ra _____ poi deceduta, come si vedrà, il

Da tale unione nacque nel 1987 la prima figlia e, successivamente, nel 1991 il secondogenito

La famiglia così costituita visse fino al 1993 in casa dei genitori del ricorrente. Successivamente decisero di andare a vivere autonomamente in affitto.

Fu in questo periodo che alla moglie del ricorrente fu diagnosticata

_____, denominata _____ e da allora fu seguita dalla sezione di neurologia dell'ospedale



In questa fase storica il ricorrente, esattamente nel 1988, venne assunto presso l'amministrazione statale e la moglie era impiegata precaria quale maestra di scuola elementare.

Nel 1994 nacquero due figli gemelli e nel 1996 nasce un'altro bambino. Tuttavia, tutti e tre i piccoli, morirono dopo pochi giorni a causa

... In questo periodo venne acceso un primo prestito per fronteggiare le necessità di spesa familiare.

Nel 2000, la moglie ... ottenne il ruolo come insegnante a tempo indeterminato . In questo modo, potendo contare su due stipendi "fissi", la situazione economica della famiglia divenne più stabile per qualche anno.

Tuttavia, la malattia degenerativa della moglie progrediva rapidamente e la stessa fu costretta ad andare in pensione a causa dell'inabilità al lavoro provocata dalla patologia, potendo così contare solamente su una ventina di anni contributivi.

L'apporto economico della Sig.ra ... pertanto, passava da circa €. 1.600,00 (quali erano quelli percepiti dallo stipendio di insegnante), ad €. 600,00 circa a titolo di pensione di inabilità.

A tutto ciò si aggiunse la necessità di traslocare al fine di reperire un'abitazione che fosse maggiormente più adatta ed accessibile per la moglie, il cui stato di inabilità continuava gradualmente ad aggravarsi.

Ecco che la situazione economica della famiglia comincia rapidamente a declinare ed è per questo motivo che il ricorrente fu costretto a far ricorso sempre di più ai prestiti.

Nel 2015 il Sig. Morelli andò in pensione e nello stesso periodo alla moglie venne diagnosticato un ... Per questo motivo la stessa fu sottoposta ad



intervento chirurgico Date le sue gravi patologie (.....
.....), la Sig.ra fu riconosciuta invalida al 100% con accompagnamento
e costretta in carrozzella per quasi tre anni fino al momento della morte avvenuta il
09.07.2018 a causa di

Come emerge da quanto appena esposto, pertanto, si evince chiaramente che il ricorso al
credito da parte dell'istante è stato fatto al fine di fronteggiare le necessità legate alla
situazione familiare che è andata sempre di più ad aggravarsi a causa delle condizioni di
salute della moglie che hanno determinato dapprima una forte riduzione delle entrate (si
rammenti che la Sig.ra fu riconosciuta inabile al lavoro e pertanto messa in
pensione con reddito che scese da €. 1.600,00 ad €. 600,00) e, successivamente, un
esponentiale incremento dei costi dovuti alle cure cui la Signora doveva sottoporsi.

Pertanto, è possibile dedurre che il sovraindebitamento del Sig. Morelli non sia a
quest'ultimo ascrivibile (per colpa grave, dolo o malafede così come previsto a fini
ostativi dall'art. 69 D.Lgs 14-2019).

SULLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

La condotta del Sig. Morelli risulta scevra da colpa anche tenendo conto del
comportamento delle finanziarie che hanno prestato denaro all'istante nel corso degli
anni, omettendo, in concreto, la valutazione del merito creditizio e inducendo la stessa in
sovraindebitamento.

Il primo finanziamento, infatti, fu concesso da Unicredit nel 2016 quando le entrate
medie mensili del nucleo familiare ammontavano ad €. 1.900,00 lordi mensili (€. 1.300,00
come pensione del Sig. Morelli ed €. 600,00 come pensione della Sig.ra
Con tali entrate, doveva essere soddisfatto il fabbisogno mensile del nucleo



familiare, allora composto di 4 persone e l'eventuale residuo doveva essere destinato alla rata di € 751,00 del prestito concesso da Unicredit.

Successivamente, in un contesto caratterizzato già da una difficoltà economica, si inserirono gli ulteriori prestiti.

La cronologia dei finanziamenti avvenne, nello specifico, secondo la seguente scansione:

- In data 04.02.16 il sig. Morelli insieme alla Sig.ra stipulano con **Unicredit** un finanziamento di € 90.000 con restituzione in 120 rate mensili da € 751,00 – estinto anticipatamente il 28.11.19;

- In data 05.06.19 il sig. Morelli stipula con **Pitagora** un finanziamento di € 30.002,68 con restituzione tramite cessione del quinto in n. 120 rate da € 354,00, tutt'ora in essere con fine prevista per il 30.06.29;

- In data 28.11.19 il sig. Morelli stipula con **Unicredit** un finanziamento di € 43.771,53 con restituzione tramite n. 120 rate di € 531,00 - tutt'ora in essere con fine prevista per il 02.12.29;

- In data 17.01.20 il sig. Morelli stipula con **Compass** un contratto di finanziamento di € 10.000,00 con restituzione in 84 rate da € 138 che viene estinto anticipatamente in data 23.06.2021;

- In data 08.06.21 il sig. Morelli stipula con **Agos Ducato** per un finanziamento di € 20.000,00 con restituzione tramite n. 120 rate di € 184,00, tutt'ora in essere con fine prevista per il 08.06.31;

- Ancora in data 08.06.21 il sig. Morelli stipula con **Agos Ducato** il contratto per un carta di credito revolving con un fido di 3.100,00 con restituzione rate mensili di € 123,00, tutt'ora in essere.

Ne deriva che, in concreto, l'istante, fin dal primo finanziamento, non poteva essere in grado di far fronte alle obbligazioni assunte e, contemporaneamente a soddisfare le



esigenze primarie di vita.

Sul punto del merito creditizio, pertanto, è doveroso evidenziare che, ai sensi dell'art. 68 c. 3 DLgs 14/2019 il comportamento delle Banche e finanziarie, teso a concedere prestiti alla ricorrente temporalmente ravvicinati e che di fatto andavano ad assorbire la quasi totalità delle entrate disponibili, integra una condotta negligente da parte delle finanziarie stesse, integrante la mancanza della valutazione del merito creditizio, che non può certo pregiudicare ulteriormente l'attuale ricorrente dal momento che come noto, ai sensi del T.U.B, gli istituti di credito devono, nel momento in cui concedono finanziamenti, compiere una serie di accertamenti e verifiche volti ad appurare la capacità restitutoria del soggetto finanziato.

Il tutto in palese violazione dell'art. 124 bis T.U.B., e dell'art. 68 comma 3 DLgs 14/2019. Per completezza preme evidenziare che anche la giurisprudenza, a più riprese, durante la vigenza della allora L. 3/2012, aveva già avuto modo di valutare tali condotte da parte dei soggetti finanziatori.

Segnatamente " *al fine della valutazione della diligenza impiegata dal debitore nella assunzione delle obbligazioni, rileva la circostanza che, vigente la previsione che sancisce la verifica del merito creditizio ex art. 124-bis t.u.b., in capo all'istituto di credito, le banche abbiano comunque continuato a finanziare il debitore istante" (Trib. Napoli Nord, 18.05.2018); ed ancora: i finanziatori "trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possono considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore" (Trib. Vicenza, 24.09.2020); ed ancora: "l'assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio sovraidebitamento può essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore.*

Il giudizio di meritevolezza del soggetto sovraindebitato a mente dell'art. 12-bis comma 3 della L. 3/2012, non può prescindere dalla valutazione della diligenza del creditore e dal rispetto da parte dello stesso del precetto di cui all'art. 124 bis TUB, norma postaa



presidio sia di interessi privatistici, a tutela del consumatore, che

In conclusione, tenuto conto del comportamento dell'istante, il piano del consumatore de quo merita di essere omologato di interessi pubblicistici connessi al mercato creditizio" (Trib. Bari, 08.07.2020). Conforme a tali principi Decreto di Omologa del **Trib. di Livorno 18/01/2021 n. C.P. 17/2020 GD Dottor Franco Pastorelli**.

Pertanto, nel caso che ci occupa, si ritiene che fin dalla concessione del primo finanziamento, le finanziarie abbiano violato la valutazione del merito creditizio dell'istante.

SULLA MERITEVOLEZZA

Da quanto appena esposto emergono *in nuce* i **requisiti di omologabilità** del piano di ristrutturazione che di seguito esporremo in apposito paragrafo dedicato alla proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.

Anzitutto è evidente che il sovraindebitamento si è prodotto in **assenza di colpa grave, malafede o frode**.

E' doveroso puntualizzare, infatti, che in base alle novità introdotte con il dall'art. 69 del D.Lgs n. 14/2019 si elimina il requisito della **meritevolezza** (secondo la precedente dizione inteso come ragionevole prospettiva di restituzione dei finanziamenti nel momento in cui gli stessi venivano contratti) quale presupposto per l'omologa del piano, introducendo, sempre ai fini dell'omologa, i requisiti dell'assenza di colpa grave, di malafede o frode ai creditori (vedasi in giurisprudenza **Trib. di Livorno 18/01/2021 n. C.P. 17/2020 GD Dottor Franco Pastorelli**).

Pertanto, è ostativa all'omologa del piano, la condotta del debitore che ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, con malafede o frode.

Tali ultimi due elementi, anche sulla base delle risultanze degli accertamenti svolti dal Gestore, sono da escludere. Parimenti dicasi per la colpa grave, consistente, secondo quanto comunemente affermato in dottrina e giurisprudenza, in uno scostamento marcato dal comportamento che in astratto sarebbe richiesto rispetto a quello che in concreto è stato posto in essere. Sulla base di tale scostamento, si fonda il giudizio di



rimproverabilità dell'autore della condotta.

Ma il comportamento tenuto dall'agente medio, che si discosta rispetto a quello in astratto richiesto, per essere rimproverabile deve tener conto delle condizioni soggettive in cui lo stesso versava e si trovava ad operare, apprezzando anche le capacità e le possibilità concrete di quel soggetto ad uniformarsi alla condotta in astratto auspicata e richiesta.

In base a ciò, è evidente che una diversa condotta, rispetto a quella attuata, non si sarebbe potuta pretendere nel caso di specie proprio perchè l'istante, si è di fatto visto **costretto** a fronteggiare con le sole proprie capacità e con le proprie ed uniche risorse economiche tutta una serie di difficoltà familiari ed economiche a lui non imputabili e ricollegabili alle gravi patologie che hanno afflitto la moglie fino al decesso di quest'ultima.

Pertanto, da un punto di vista **soggettivo**, non si può muovere **alcun rimprovero** al ricorrente il quale ha determinato il proprio stato di sovraindebitamento per **costrizione**, in **assenza** quindi di **colpa grave, malafede o frode** in danno dei creditori.

In definitiva, anche se in astratto vi fosse uno scostamento fra l'agire richiesto, che avrebbe potuto suggerire una successiva incapacità di restituire tali prestiti in virtù della loro sproporzione rispetto alle fonti di reddito disponibili, e l'agire in concreto praticato, la condotta posta in essere non è rimproverabile al Sig. Morelli poichè allo stesso non si poteva richiedere un diverso comportamento a causa delle drammatiche condizioni socio-economiche che si erano create ed alle quali non vi era altra soluzione se non quella di accedere al credito che, purtroppo, ha generato una vera e propria **spirale del debito** cui il ricorrente intende rimediare.

LE RAGIONI DELLA SOPRAVVENUTA INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Le enormi difficoltà economiche del Sig. Morelli, sono state oltre che la causa del sovraindebitamento, anche le ragioni dell'incapacità dello stesso di adempiere le obbligazioni assunte.

In sostanza si è creato un **circolo vizioso** che ha di fatto obbligato il ricorrente a contrarre



nel tempo sempre più debiti fino all'incapacità di restituire gli stessi in quanto si è venuta a creare una vera e propria situazione di sovraindebitamento.

A ciò si aggiungano gli alti tassi di interesse praticati dalle finanziarie ed il sopravvenire della crisi pandemica che si innesta in un contesto di sovraindebitamento che, comunque, si era già creato ma che ha assestato il colpo definitivo alle capacità del ricorrente di restituire i prestiti.

Infine da non sottovalutare, per le argomentazioni giuridiche richiamate nel paragrafo precedente, è la condotta delle finanziarie che hanno prestato denaro al ricorrente che versava in *stato di bisogno* senza valutare il **merito creditizio** o senza tenere conto dello stesso.

Tutto ciò è stato causa di un **obbligato, incolpevole e progressivo sovraindebitamento** che, oltre a ciò, ha creato una situazione fuori controllo e di sopravvenuta incapacità del debitore a far fronte alle obbligazioni assunte.

IL NUCLEO FAMILIARE DEL RICORRENTE

Il nucleo familiare del ricorrente è composto dallo stesso e dal figlio Lorenzo Morelli nato il 27.09.1991 (Doc. 7), attualmente inoccupato.

Il nucleo familiare così descritto vive in un'abitazione sita in Livorno, Via Salvino Salvini n. 26.

Le spese del nucleo familiare così descritto, possono essere articolate nel seguente modo (Doc. 6):

- 1) AFFITTO E CONDOMINIO: €. 652,00
- 2) UTENZE VARIE: €. 88,00
- 3) ALIMENTAZIONE: €. 360,00
- 4) MANTENIMENTO CANE: €. 70,00
- 5) SPESE MEDICHE: €. 50,00
- 6) CARBURANTE: €. 70,00



- 7) ASSICURAZIONE AUTO: €. 40,00
9) IMPREVISTI: €. 200,00
10) SPESE ABBIGLIAMENTO: €. 100,00
TOTALE SPESE: €. 1.630,00

PATRIMONIO DEL RICORRENTE ED ATTI DI DISPOSIZIONE AVVENUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Il Patrimonio del ricorrente risulta così composto (Doc. 2):

- 1) **Beni Immobili:** nessuno;
- 2) **Beni mobili registrati:** Auto Peugeot 206, targata BM259CT, immatricolata nel 2000, con motore a benzina valore medio di €. 2.700,00 secondo valutazione effettuata sul portale AutoScout24 ;
- 3) **Pensione** media mensile pari ad €. 2.080,00 al lordo della cessione volontaria del quinto in favore di Pitagora;
- 4) **Saldo di C/C** €. 805,81 al 14.05.2024;
Saldo di C/C 1 €. 1.145,01 al 08.05.2024.

Non risultano altri beni di proprietà del ricorrente o su cui lo stesso goda di altri diritti reali.

Inoltre, il ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni, circostanza accertata anche dall' Avv. Pistoia, in qualità di Gestore, nella propria relazione particolareggiata.

DETERMINAZIONE DEL PASSIVO DEL RICORRENTE ED INDICAZIONE DEI COSTI DELLA PROCEDURA

Come meglio descritto nella relazione particolareggiata predisposta ai sensi di Legge dall' Avv. Federico Pistoia in qualità di Gestore della Crisi nominato dall' OCC Camera di



Commercio della Maremma e del Tirreno nell'ambito del procedimento avviato dal Sig. Morelli alla data di predisposizione del presente ricorso emerge una posizione debitoria complessiva pari ad €. **81.869,68** oltre le spese di procedura, come sotto meglio specificato (Doc. 1):

creditore	rapporto del credito	debito residuo	Importo rata mensile	contenziosi / esecuzioni / cessioni	Tipologia/natura
Pitagora	Finanziamento con cessione del quinto dello stipendio del 05.06.19 (importo finanziato € 33.600,00)	€ 26.196,00	€ 354,00	SI	Chirografo Cessione del quinto dello stipendio
Unicredit	Finanziamento del 28.11.19 (Importo finanziato)	€ 32.555,12	€ 531,00	NO	Chirografo
Unicredit	Saldo conto corrente - Fido accordato in data 18.07.18	€ 1.145,01		NO	Chirografo
Agos	Finanziamento del 08.06.21 (Importo finanziato)	€ 17.848,00	€ 184,00	NO	Chirografo
Agos	Carta di credito aperta in data 08.06.21 con un fido di € 4100	€ 4.125,55	€ 123,00	NO	Chirografo
Totale		€ 81.869,68	€ 1.192,00		



A ciò si aggiungono le spese di procedura come specificate di seguito:

OCC CAMERA DI COMMERCIO: €. 4.528,23 in prededuzione;

SPESE LEGALI AVV. CALAMASSI: €. 2.511,60, in privilegio.

TOTALE SPESE DI PROCEDURA: €. 7.039,83

NATURA CHIROGRAFARIA DEL CREDITO DEL FINANZIATORE PITAGORA

Al fine di poter attuare la proposta di piano del consumatore sotto descritta, diventa essenziale poter disporre della somma trattenuta sullo stipendio a titolo di **cessione volontaria del quinto della pensione** in favore di **PITAGORA** e pari ad €. 354,00.

Infatti, per pacifico orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito (anche del Tribunale di Livorno), i creditori assistiti da garanzia della cessione del quinto dello stipendio/pensione o di TFR, sono da considerarsi **chirografari e non privilegiati**, cosicché, la relativa somma di trattenuta mensile risulta disponibile per il debitore ai fini dell'elaborazione del piano (Cass. 17/01/2012, n. 551; Cass. 31/08/2005 n. 15590; **Tribunale di Livorno** con alcune pronunce analoghe del 21/09/2016, del 15/02/2017, del 18.04.2018 e del 26.06.2019, **del 20.04.2021-N. C.P. 15/2020 e del 18.01.2021 N. C.P. 17/2020**).

Anche il Legislatore è intervenuto sulla questione aderendo alla tesi ormai pacifica sia in dottrina che in giurisprudenza sopra esposta. In particolare **l'art. 67, comma 3 del DLgs 14/2019**, recita testualmente: "*La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione*", con ciò risolvendo definitivamente ogni possibile dubbio interpretativo al riguardo.

In considerazione di quanto esposto, il credito assistito da cessione volontaria del quinto della pensione in favore del creditore Pitagora è da considerarsi un mero credito chirografario come tale da inserire all'interno della Proposta di piano e, per l'effetto, falcidiabili alla stregua degli altri finanziamenti.



Tanto premesso, l'istante, come sopra rappresentata e domiciliata, predispone la seguente

PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE

Il piano prevede la messa a disposizione dei creditori di €. 450,00 mensili derivanti dalle entrate del ricorrente (rappresentate dalla pensione media mensile di €. 2.080,00) detratte le spese necessarie al sostentamento dello stesso e del suo nucleo familiare stimate in €. 1.630,00. Il tutto per 6 anni (72 mesi).

Ne consegue che ai creditori verrà offerta una somma annuale pari ad €. 5.400,00 che in un arco di sei anni corrisponde ad €. 32.400,00.

I creditori prededucibili e privilegiati verranno soddisfatti nella misura del 100%, mentre quelli chirografari nella misura del 31,00%

Al termine del piano, in caso di mancato utilizzo del fondo accantonamento imprevisti, la somma relativa verrà distribuita fra i creditori chirografari con loro maggiore soddisfazione.

Il tutto come meglio evidenziato nel sottostante piano di riparto:

Creditore	Importo del debito	Importo da pagare	Percentuale soddisfazione
OCC	€ 4.528,23	€ 4.528,23	100% in prededuzione
Avv. Calamassi	€ 2.511,60	€ 2.511,60	100% in via privilegiata
Unicredit	€ 33.700,13	€ 10.447,04	31,00%
Pitagora	€ 26.196,00	€ 8.120,76	31,00%
Agos Ducato	€ 21.973,55	€ 6.811,80	31,00%
Totale	€ 88.909,51	€ 32.419,43	

CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Il Piano di ristrutturazione dei debiti, come accertato nella Relazione particolareggiata dell' OCC, è sicuramente più vantaggioso rispetto all'alternativa liquidatoria atteso che, di fatto, il ricorrente non è titolare di alcun patrimonio significativo.



Gli unici beni del ricorrente, infatti, sono rappresentati dalla sua pensione lorda, pari ad €. 2.080,00 medie mensili e l'auto sopra meglio descritta il cui valore è stimabile in €. 2.700,00 senza considerare le spese di procedura.

La durata della liquidazione, inoltre, si attesterebbe su 3 anni (36 mensilità) in base a quanto previsto dall'art. 282 c.c.i.i.

Nell'ipotesi liquidatoria, quindi, ai creditori verrebbe proposta la somma di 450,00 pari alla differenza fra le entrate di €. 2.080,00 e le spese di €. 1.630,00. Il tutto per tre anni, ricavandone una somma di €. 16.200,00.

A ciò si aggiunga il ricavato della vendita con metodo competitivo dell'autovettura che, detratte le spese di procedura, nella migliore delle ipotesi si aggirerebbe sugli €. 2.000,00. Totale ricavato dalla **liquidazione del patrimonio €. 18.200,00** a cui dovrebbero, tuttavia, sottrarsi le spese relative al compenso del liquidatore.

Ne risulta che la proposta di **Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore**, offrendo ai creditori la cifra di **€. 32.400,00** è di gran lunga migliore dell'alternativa liquidatoria.

DIVIETO DI INIZIARE NUOVE AZIONI ESECUTIVE

Si da atto che al momento non sussistono azioni di recupero credito nei confronti dell'istante.

Tuttavia, nelle more della procedura qualche creditore potrebbe decidere di azionare il proprio credito fino all'esercizio di azioni esecutive. Ciò, viste le scarse risorse messe a disposizione della procedura da parte dell'istante, potrebbe pregiudicare il Piano stesso.

Pertanto, si chiede all' Ill.mo Tribunale adito, di dichiarare, con il decreto di apertura della presente procedura, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate azioni cautelari o esecutive, né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dell'istante da parte di creditori aventi titolo anteriore che, stante la situazione precaria della ricorrente, possono arrecare pregiudizio alla stessa ed alterare le risorse da mettere a disposizione del piano



con grave danno delle ragioni degli altri creditori.

RICHIESTA DI OSCURAMENTO DEI DATI PERSONALI

Poichè le vicende trattate hanno ad oggetto fatti, situazioni e più in generale un contesto familiare e personale estremamente delicato, si chiede che i dati personali identificativi della ricorrente e dei suoi familiari (con precipuo riferimento a nome, cognome, residenza e data di nascita di tali persone) siano debitamente oscurati prima di pubblicare il ricorso ed il decreto di apertura della procedura e ciò al fine di salvaguardare la riservatezza di detti interessati.

TANTO ESPOSTO E CONSIDERATO

- che è ferma intenzione del Sig. Morelli, al fine di comporre la situazione di crisi sopra indicata, ricorrere alla procedura disciplinata dagli artt. 67 e ss., del DL 14/2019 con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi;
- che ai sensi di legge i compiti e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi sono stati attribuiti alla Camera di Commercio Maremma e Tirreno che nominava l'Avv. Federico Pistoia quale Gestore della Crisi da sovraindebitamento el Sig. Morelli;
- che, quindi, il debitore ha predisposto, con l'ausilio dell' Avv. Pistoia, la proposta di piano del consumatore sopra esposta e che la stessa ha ricevuto l'attestazione di fattibilità, completezza e veridicità dei dati in essa contenuti, oltre ad una valutazione di maggior convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;
- che il presente piano non comporta in alcun modo novazione dei rapporti obbligatori esistenti;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Sig. Morelli Paolo, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale di Livorno, affinché accolga le seguenti

CONCLUSIONI



1) In via preliminare:

- Dichiarare aperta procedura di ristrutturazione dei debiti di cui agli artt. 67 e ss del DLgs 14/2019 e, valutata la proposta sopra riportata, adottare gli opportuni provvedimenti di rito;
- Stabilire idonea forma di pubblicità della Proposta e del Decreto avendo cura, se del caso, di oscurare i dati identificativi del ricorrente e di tutti i nominativi dei suoi familiari al fine di salvaguardarne la riservatezza;
- Disporre, altresì, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, nè essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dell'istante da parte di creditori aventi titolo anteriore che, stante la situazione precaria della ricorrente, possono arrecare pregiudizio alla stessa ed alterare le risorse da mettere a disposizione del piano con grave danno delle ragioni degli altri creditori;

2) **In via principale**, previa revoca della cessione del quinto della pensione in favore della finanziaria Pitagora e pari ad €. 354,00, **omologare** il piano di ristrutturazione dei debiti proposto con detto ricorso e, per l'effetto, dichiarare la totale esdebitazione del consumatore, ;

3) **In via subordinata**, ai sensi dell'art. 70 comma 10 del DLgs 14/2019, nella denegata ipotesi di mancata omologa della Proposta suddetta, e previa istanza del debitore, Voglia dichiarare aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli artt. 268 e ss del DLgs 14/2019.

Il sottoscritto difensore, dichiara, inoltre, di voler ricevere le comunicazioni relative all'instaurando procedimento presso i seguenti recapiti: fax 0586-811229; pec: fabriziocalamassi@pec.ordineavvocatilivorno.it

Si dichiara che il contributo unificato ammonta ad €. 98,00.

Si allega:

- Procura alle liti del 23.05.2024;

Si offrono in produzione:

- 1) Elenco dei creditori;
- 2) Copia elenco dei beni dell'istante;



- 3) Copia CUD 2020;
- 4) Copia CUD 2021;
- 5) Copia 730- 2022;
- 6) Elenco delle spese del nucleo familiare dell'istante;
- 7) Copia Certificato stato di famiglia;
- 8) Relazione particolareggiata del gestore della crisi;
- 9) Copia Contratto di locazione Sig. Morelli;
- 10) Copia Documentazione attestante le condizioni mediche della moglie, Sig.
e sua situazione reddituale;
- 11) Copia Certificato di morte Sig.ra
- 12) Preventivo OCC.

Il tutto con riserva di ulteriormente documentare se richiesto dall'Ill.mo Tribunale adito e/o se necessario in base alle eventuali contestazioni dei creditori.

Livorno 29.05.2024

Sig. Paolo Morelli (Ricorrente)

Avv. Fabrizio Calamassi





TRIBUNALE DI LIVORNO

Ufficio procedure concorsuali

Il giudice, dott. Gianmarco Marinai,

letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritta al n. 56-1//2024 R.G. presentata da PAOLO MORELLI (C.F.MRLPLA55B14H570K);

letta la relazione redatta dal gestore della crisi ed esaminati gli atti allegati ha emesso il seguente

DECRETO

1. PAOLO MORELLI ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede la messa a disposizione dei creditori di €. 450,00 mensili derivanti dalle entrate del ricorrente (rappresentate dalla pensione media mensile di €. 2.080,00, al lordo della trattenuta del quinto operata da Pitagora di €. 354,00 mensili e pensione di reversibilità della moglie per €. 160,00 mensili) detratte le spese necessarie al sostentamento dello stesso e del suo nucleo familiare stimate in €. 1.630,00. Il tutto per 6 anni (72 mesi).

Ne consegue che ai creditori verrà offerta una somma annuale pari ad €. 5.400,00 che in un arco di sei anni corrisponde ad €. 32.400,00.

I creditori prededucibili e privilegiati verranno soddisfatti nella misura del 100%, mentre quelli chirografari nella misura del 31,00%.

Al termine del piano, in caso di mancato utilizzo del fondo accantonamento imprevidi, la somma relativa verrà distribuita fra i creditori chirografari con loro maggiore soddisfazione.

Il tutto come meglio evidenziato nel sottostante piano di riparto:

Creditore	Importo del debito	Importo da pagare	Percentuale soddisfazione
OCC	€ 4.528,23	€ 4.528,23	100% in prededuzione
Avv. Calamassi	€ 2.511,60	€ 2.511,60	100% in via privilegiata
Unicredit	€ 33.700,13	€ 10.447,04	31,00%
Pitagora	€ 26.196,00	€ 8.120,76	31,00%
Agos Ducato	€ 21.973,55	€ 6.811,80	31,00%
Totale	€ 88.909,51	€ 32.419,43	

La proposta e il piano si profilano ammissibili per le ragioni di seguito esposte.

2. Il proponente è un consumatore non svolgendo attività d'impresa e agendo per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale.

Non è proprietario di alcun bene e risiede con il figlio in un'abitazione condotta in locazione.

Ha allegato di sostenere spese mensili di mantenimento (suo e del figlio maggiorenne non autosufficiente) di euro 1.630 circa; l'importo indicato, sebbene non documentato, va considerato adeguato e non eccedente quello necessario utilizzando come termine di riferimento il dato statistico elaborato dall'Istat con riferimento alle spese medie mensili delle famiglie.

La situazione reddituale, al netto delle somme occorrenti per il proprio mantenimento, non consente alla ricorrente di adempiere regolarmente le obbligazioni contratte per circa euro 82.000 euro, oltre alle spese del presente procedimento.

3. La proposta è corredata della documentazione prescritta dall'art. 67, 2° co. CCII, e, in specie: dell'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle rispettive cause di prelazione; della dichiarazione di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; dell'indicazione delle somme occorrenti per il proprio mantenimento.

4. Alla proposta è allegata la relazione del Gestore della Crisi Avv. Federico Pistoia, nominato dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza spiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni della incapacità di adempiere a quelle assunte; la valutazione, positivamente espressa, circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo dell'istanza; l'indicazione dei presumibili costi della procedura (*sub specie* di computo dei compensi dovuti allo stesso gestore della crisi).

La relazione dell'OCC contiene, altresì, il vaglio critico circa la diligente valutazione del merito creditizio ad opera dei soggetti finanziatori.

Sul punto si riportano le osservazioni del gestore della crisi, del tutto condivisibili:

«Il primo finanziamento è stato acceso dai sig.ri Morelli (ex dipendente agenzia delle dogane) e _____ (ex insegnante) con Unicredit nel 2016 allorquando le loro entrate già basate sulle rispettive pensioni (Morelli € 1.300,00 s.e.o. circa mensili lordi e _____ € 600,00 circa mensili lordi) assommavano complessivamente ad € 1.900,00 s.e.o. mentre la rata mensile assommava ad € 751,00 a cui devono aggiungersi le spese per l'affitto e quelle per il mantenimento della famiglia.

Nel 2019 la signora _____ è già deceduta e anche se da tale decesso derivano per la famiglia alcuni benefici costituiti dalla vendita di alcuni beni della comunione

ereditaria che fruttano al nucleo familiare costituito dal Morelli e dal figlio circa € 18.000,00, il sig. Morelli, stipula in data 05.06.19 con Pitagora un finanziamento di € 30.002,68 con restituzione tramite cessione del quinto in n. 120 rate da € 354,00. Tale finanziamento viene erogato in un momento in cui il Morelli, già pensionato e senza garanzie patrimoniali, con una pensione media di circa € 1.400,00 e che gode appena di € 160,00, quale pensione di reversibilità della moglie, è già impegnato a versare rate di € 751,00 ad Unicredit.

In data 28.11.19 il sig. Morelli stipula con Unicredit un nuovo finanziamento di € 43.771,53 con restituzione tramite n. 120 rate di € 513,07 - tutt'ora in essere con fine prevista per il 02.12.29 – con il quale, forte anche dell'apporto di capitale ottenuto con il finanziamento Pitagora, estingue il precedente finanziamento stipulato con Unicredit nel 2016. Anche tale operazione appare stigmatizzabile dato che viene sempre effettuata in favore di un soggetto privo di qualsivoglia garanzia patrimoniale e percettore di una pensione già gravata da cessione del quinto, sia di fatto avvenuta in assenza della benché minima verifica della sostenibilità dei finanziamenti stessi, sia attraverso le informazioni richiedibili al consumatore, sia per il tramite delle banche dati pertinenti.

Tale insostenibile situazione viene tamponata dal Morelli con ulteriori finanziamenti: il primo stipulato nel 2020 con Compass e poi estinto nel 2021 a seguito di un ulteriore finanziamento richiesto ed ottenuto da Agos Ducato, insieme ad una carta di credito revolving.

Pertanto, con riferimento ai parametri della diligenza del debitore e della valutazione del suo merito creditizio da parte dei finanziatori, si ritiene che – sebbene le obbligazioni che hanno verosimilmente determinato il sovraindebitamento siano state assunte in una situazione finanziaria in cui pareva venuta meno la ragionevole prospettiva di poterle adempiere (nozione, in ogni caso, non più di rilevanza legale a seguito dell'abrogazione della L. 3/2012, ove era previsto all'art. 12 bis, comma 3, lett. a) – innegabili e, in realtà, preponderanti responsabilità nella determinazione dell'eccessivo squilibrio siano da ravvisarsi nell'operato dei soggetti finanziatori.

Le erogazioni concesse da Unicredit e Pitagora, infatti, non paiono potersi in alcun modo rapportare al parametro previsto dall'art. 68, comma 3, CCII, che impone al finanziatore di valutare il merito creditizio del debitore “in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”.

La medesima valutazione, inoltre, nella migliore delle ipotesi, risulta del tutto omessa da Agos Ducato, che in tale già compromessa situazione, a giugno 2021, ha concesso al sig. Morelli un nuovo finanziamento, con un'incidenza mensile di ulteriori € 184,00 (senza tenere conto del fido concesso per il tramite della revolving) e, dunque, palesemente tale da erodere il reddito del debitore ampiamente oltre la soglia minima di sussistenza».

5. Non risulta che l'istante, nei cinque anni precedenti alla proposizione della domanda, sia stata esdebitata né che abbia già beneficiato per due volte dell'esdebitazione.
6. Stando alla ricostruzione compiuta dal Gestore della Crisi, come detto, la situazione di sovraindebitamento della proponente non risulta essere stata determinata da *colpa grave*,

malafede o frode. A tal fine va premesso che non risulta che la debitrice abbia condotto uno stile di vita *sproporzionato* rispetto alle proprie capacità reddituali o compiuto atti di dissipazione o comunque connotati da frode.

Gli elementi di valutazione evincibili dalla documentazione in atti inducono a ritenere che il sovraindebitamento sia scaturito dal pensionamento anticipato della moglie del Morelli, in conseguenza della malattia di cui era affetta prima ha richiesto cure sempre più costose, il cambio di abitazione per le necessità di accessibilità (con diminuzione delle entrate e aumento delle spese) e poi l'ha portata alla morte nel 2018.

Tale situazione ha portato i coniugi e poi il Morelli a contrarre finanziamenti a catena nell'illusione di pagare i debiti vecchi con l'unico risultato che non sono stati in grado di poter pagare neanche i più recenti, incrementando, come continuano ad incrementare, la propria situazione debitoria.

Tali fattori riconducono la genesi del sovraindebitamento nell'ambito della *colpa lieve*, irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta.

Reputa il Tribunale che nella vigenza del CCII come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. *d ter*), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge 176/2020, *discrimen* tra "colpa lieve" e "colpa grave" debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare *l'homo eiusdem condicionis ac professionis*: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza.

La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo *focus* nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole

considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.

7. L'istante ha dato atto della trattenuta del quinto della pensione da parte di Pitagora s.p.a. e ha chiesto che l'intera pensione sia considerata disponibile per la liquidazione concorsuale.

L'art. 67, c.3 C.C.I.I. dispone che: "La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione", con la conseguenza che la trattenuta deve essere sospesa e la somma messa a disposizione dell'intero ceto creditorio, mediante versamento su conto corrente della procedura da aprirsi sotto il controllo e la vigilanza del gestore della crisi.

8. Non può essere, se non parzialmente, accolta la richiesta di oscuramento dei dati personali prima della pubblicazione della proposta. Devono, certamente, essere oscurati, a cura del gestore della crisi, prima della pubblicazione della proposta, sia i dati sensibili della debitrice sia i dati personali e sensibili di terzi soggetti; le complete generalità della ricorrente sono invece necessarie ed il loro oscuramento renderebbe la pubblicazione priva di ogni utilità.

Sussistono pertanto tutti i presupposti per l'ammissione della proposta.

P. Q. M.

Dichiara ammissibile la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di **PAOLO MORELLI** nato a Rosignano M.mo (LI), il 14.02.1955 (C.F. MRLPLA55B14H570K) e residente in Livorno (LI), Via Salvino Salvini n. 26 e, per l'effetto, ne dispone:

- la pubblicazione, emendati dei dati sensibili del debitore e dei dati personali e sensibili di soggetti diversi, nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del Gestore della Crisi il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dal Tribunale e visionabile sul sito del tribunale;
- la comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dall'emissione del presente decreto, a cura del Gestore della Crisi.

Dispone:

- il divieto d'intraprendere, fino alla conclusione del procedimento, azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di **PAOLO MORELLI**.
- la sospensione della trattenuta del quinto della pensione e la somma messa a disposizione dell'intero ceto creditorio, mediante versamento su conto corrente della procedura da aprirsi sotto il controllo e la vigilanza del gestore della crisi.

Dispone che il gestore della crisi:

- con apposita nota di accompagnamento da comunicare ai creditori unitamente al presente decreto: 1) indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; 2) inviti i creditori a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata avvertendoli che, in mancanza, le future comunicazioni saranno effettuate in cancelleria; 3) precisi che entro 20 gg dalla ricezione del decreto potranno presentare osservazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

- decorso il termine di 20 giorni dalla comunicazione a tutti i creditori del presente decreto, con apposita relazione da depositarsi in PCT entro i successivi 10 gg, previamente sentito il debitore, riferisca a questo giudice in merito alle osservazioni ricevute proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e al Gestore della Crisi.

Così deciso in Livorno il 30/05/2024.

IL GIUDICE
dott. Gianmarco Marinai